



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE n. 181/2018
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: liquidazione del trattamento di fine rapporto spettante per il periodo dal 21 marzo 2000 al 9 giugno 2018 all'ex dipendente a tempo indeterminato sig. Carlo Bonini.

Il giorno **20/09/2018** alle ore **20.30**, a Tre Ville, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- ***Cerana Luca, Presidente;***
- ***Bertolini Onorio, Vicepresidente***
- ***Pretti Daniela;***
- ***Bolza Daniele;***
- ***Giovanella Alberto;***
- ***Simoni Cristian.***

Risultano **assenti** i signori: -----

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: liquidazione del trattamento di fine rapporto spettante per il periodo dal 21 marzo 2000 al 9 giugno 2018 all'ex dipendente a tempo indeterminato sig. Carlo Bonini.

Con deliberazione n. 50/2018 si è preso atto delle dimissioni volontarie per pensionamento del sig. Carlo Bonini, dipendente a tempo indeterminato in qualità di guardia ittico - venatoria a far data dal 10 giugno 2018 (ultimo giorno lavorativo 9 giugno 2018). Il sig. Bonini è stato assunto a tempo indeterminato dal 21 marzo 2000 ed alla data di cessazione risultava inquadrato nella categoria nella terza posizione retributiva della categoria C livello base.

All'art. 198 del vigente regolamento organico del personale dipendente è previsto che al personale che cessa dal servizio per qualsiasi causa è concessa un'indennità premio di fine servizio o il trattamento di fine rapporto come disciplinato nel D.P.G.R. 11/L/1995, modificato ed integrato con D.P.G.R. 4/L/1997 e D.P.G.R. 1/L/1998.

Nel D.P.G.R. 1/L/1998 n. 1/L è previsto che, dalla data di entrata in vigore della L.P. 2/1997 (ovvero dal 12 febbraio 1997), per tutte le cessazioni dal servizio è attribuito il trattamento di fine rapporto secondo quanto previsto all'art. 9 della medesima L.P. e nelle disposizioni dei contratti collettivi di attuazione.

All'art. 9 della citata L.P. 2/1997 è previsto che l'indennità premio di fine servizio di cui al previgente D.P.G.R. 11/L/1995 è calcolata dalla data del 1 gennaio 1996 e si cumula a tutti gli effetti, per i periodi successivi, con il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 Cod. Civ.; inoltre, è previsto che dal trattamento di fine rapporto è detratta l'indennità premio di servizio o il trattamento di fine rapporto di competenza del relativo istituto di previdenza per i medesimi servizi e periodi utili.

All'art. 2120 Cod. Civ. è previsto che l'ammontare delle retribuzioni annuali corrisposte al dipendente (al netto di indennità di missioni, rimborsi spese, compensi in natura, retribuzione sostitutiva di ferie non godute e assegno per il nucleo familiare) venga diviso per 13,5 al fine di calcolare l'accantonamento annuale, che deve essere altresì rivalutata annualmente.

Nell'allegato E/9 del C.C.P.L. 20 ottobre 2003 è disciplinato il trattamento di fine rapporto e, in particolare, all'art. 1, c. 6, parte A, è previsto che il t.f.r. a carico dell'ente vada corrisposto all'interessato entro novanta giorni dalla cessazione dal servizio.

In seguito al passaggio dal regime dell'indennità premio servizio a quello di trattamento di fine rapporto ed in materia di previdenza complementare, l'I.N.P.D.A.P. - Direzione centrale prestazioni previdenziali di Roma, con propria nota del 4 settembre 2001, inviata al Presidente della Giunta Provinciale, ha confermato l'esclusione dell'applicabilità nei confronti dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti collegati della normativa nazionale in materia di passaggio dal t.f.r. al t.f.s..

Inoltre, con nota del 12 agosto 2010 l'I.N.P.D.A.P. ha individuato la competenza a versare il t.f.r. direttamente al lavoratore per la quota in capo al datore di lavoro mentre la quota a carico dell'ente previdenziale (per i rapporti di lavoro superiori all'anno) deve essere versata al datore di lavoro che, a sua volta, la deve versare al lavoratore. A tal fine il datore di lavoro deve farsi rilasciare dal lavoratore interessato un'apposita procura speciale.

All'art. 9, c. 4 della L.P. 2/1997 è previsto che le amministrazioni possano disporre il pagamento del t.f.r. in misura comprensiva dei trattamenti dovuti dagli enti previdenziali al "ricorrere di particolari circostanze", valutate caso per caso. Peraltro, nel caso in questione non si rilevano circostanze particolari per le quali la Comunità delle Regole debba anticipare all'ex dipendente la quota del t.f.r. a carico dell'I.N.P.S., per cui tale quota verrà versata a seguito del versamento da parte dell'istituto di previdenza.

Con circolare n. 17 dell'8 ottobre 2010 l'I.N.P.D.A.P. ha illustrato le nuove modalità di calcolo del trattamento di fine servizio a decorrere dall'1 gennaio 2011, a seguito delle innovazioni introdotte con l'art. 12 del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, con la L. 122/2010.

Per effetto del D.L. 201/2011, convertito con modifiche con la L. 214/2011, dall'1 gennaio 2012 l'I.N.P.D.A.P. è confluito nell'I.N.P.S..

Con la L. 147/2013 sono stati modificati i criteri di erogazione del t.f.r. dei dipendenti pubblici che cessano dal servizio a partire dall'1 gennaio 2014. Con successiva circolare n. 73 del 5 giugno 2014 l'I.N.P.S. ha precisato in merito a tali nuove modalità e termini di pagamento del t.f.r., da cui risulta che, nel caso di pensionamento, trova applicazione il blocco di dodici mesi per la relativa liquidazione.

Dal prospetto di calcolo predisposto dal Consorzio dei Comuni Trentini, che si occupa dell'elaborazione degli stipendi per la Comunità delle Regole, depositato agli atti e verificato dall'Ufficio Ragioneria, risulta che gli emolumenti percepiti e l'accantonamento t.f.r. maturato e rivalutato spettanti al sig. Bonini per il periodo lavorato dal 21 marzo 2000 al 9 giugno 2018 sono pari a complessivi 37.243,89 € così suddivisi:

- 26.106,16 € a carico dell'I.N.P.S.;
- 11.137,73 € a carico della Comunità delle Regole (4.798,80 € quale integrazione e 6.338,93 € quale rivalutazione).

Il sig. Bonini ha sottoscritto la procura speciale irrevocabile per la concessione del t.f.r., finalizzata a riscuotere la quota a carico dell'I.N.P.S. (prot. 1651/2018 dell'8 giugno 2018).

Si ritiene opportuno incaricare l'Ufficio Ragioneria di presentare all'I.N.P.S. la documentazione necessaria per il versamento della relativa quota presso la tesoreria della Comunità delle Regole, della verifica degli importi e del pagamento di quanto dovuto all'ex dipendente.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", e preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria";
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole di Spinale e Manez approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 8/2018 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018" nonché le successive variazioni;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire il pagamento di quanto dovuto all'ex dipendente entro i termini contrattuali e di legge;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA


1. di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, all'ex dipendente Carlo Bonini (in ruolo dal 21 marzo 2000 al 9 giugno 2018) la quota del trattamento di fine rapporto a carico della Comunità delle Regole per 11.137,73 € (4.798,80 € quale integrazione e 6.338,93 € quale rivalutazione) nonché quella a carico dell'I.N.P.S. per 26.106,16 €, fatte salve eventuali rettifiche da parte dell'ente previdenziale, come risultante dal prospetto predisposto dal Consorzio dei Comuni Trentini, agli atti e che si approva;

2. di impegnare e liquidare 11.137,73 € al capitolo di spesa 1310 del bilancio di previsione 2018, sul quale sussiste la disponibilità necessaria, importo da assoggettare alle ritenute di legge, fatte salve eventuali rettifiche da parte dell'ente previdenziale;
3. di accertare ed impegnare 26.106,16 €, rispettivamente ai capitoli 1900 dell'entrata e 4800 della spesa (partite di giro), dando atto che tale importo sarà versato al dipendente solo a seguito del versamento alla Comunità delle Regole da parte dell'I.N.P.S., fatte salve eventuali rettifiche da parte dell'ente previdenziale;
4. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica, in particolare l'Ufficio Ragioneria di presentare all'I.N.P.S. la documentazione necessaria per il versamento della relativa quota presso la tesoreria della Comunità delle Regole, della verifica degli importi e del pagamento di quanto dovuto all'ex dipendente;
5. di dare atto che, in caso di liquidazione di ulteriori competenze spettanti all'ex dipendente rientranti nella base di calcolo del t.f.r., si dovrà provvedere alla rideterminazione di quanto corrisposto per importi dovuti superiori a 20,00 € lordi;
6. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire il pagamento di quanto dovuto all'ex dipendente entro i termini contrattuali e di legge;
7. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Alberto Giovanella




Il Segretario
Giuseppe Stefani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 20/09/2018**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 25/09/2018 al 05/10/2018**.



Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani